



COMUNE DI CHIETI

V Settore – 6° Servizio Opere e Servizi Cimiteriali

24 GEN. 2019

Prot. n. 5523

Chieti, _____

Oggetto: Ammissione di salme nel Cimitero Comunale di Chieti.

ORDINANZA N. 237

IL SINDACO

Preso atto delle segnalazioni provenienti dai Servizi Cimiteriali del V Settore LL.PP.;

visto ed esaminato l'art. 41 del Regolamento Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19.04.2017 recante "casi di ammissione di salme all'interno del Cimitero Comunale di Chieti";

dato atto come la casistica dettagliata da tale articolo di regolamento, particolarmente aperta ad ogni esigenza, non risulti più adeguata da tempo alle potenzialità offerte dal Cimitero comunale di S. Anna;

verificato, all'interno di tale Cimitero, la grave carenza di loculi di proprietà comunale da destinare a coloro che non siano già titolari di sepolture private, attualmente limitata a n. 20 unità;

verificata altresì la pressoché totale indisponibilità di lotti edificatori da concedere per la costruzione di sepolture private;

verificato altresì come la procedura tecnico amministrativa finalizzata alla realizzazione, tramite progetto di finanza, del nuovo Cimitero comunale in loc. Santa Filomena, sia sospesa alla approvazione del progetto esecutivo;

atteso conseguentemente come, in relazione ai tempi ancora necessari per poter contare sulla disponibilità del primo lotto funzionale, risulti necessario intervenire disponendo ogni azione finalizzata ad evitare in breve la completa saturazione dell'attuale impianto e quindi ogni possibile nascente problematica igienico sanitaria;

considerato come il richiamato articolo di Regolamento consenta, nel caso di carenze di loculi ed aree per sepolture private, la sospensione delle tumulazioni delle salme di persone non residenti in questo Comune;

DISPONE

l'immediata sospensione delle tumulazioni all'interno dei loculi comunali delle salme di coloro che, **alla data odierna**, non risultino residenti nel Comune di Chieti;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, nei termini di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (d.p.r. 24 Novembre 1971 n. 1199).

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

